Scritto da Red.
Mercoledì 19 Agosto 2020 12:40



ARIANO IRPINO – Qui di seguito il testo dell’ordinanza del commissario straordinario di Ariano Irpino vice prefetto Silvana D’Agostino.

* * *

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19, come prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e contestuale emanazione del D.L. n. 83 del 30/7/2020;

Visto il Dpcm 7 agosto 2020 che ha disposto ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con efficacia dal 9 agosto 2020 e sino al 7 settembre 2020, l'obbligo sull'intero territorio nazionale dell'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

Vista l'ordinanza del ministero della Salute del 16 agosto 2020 con la quale vengono disposte

misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia in parola sul territorio nazionale, così previsto, tra le altre, all'art. I: a) È fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea do occasionale;

Tenuto conto della nota del Prefetto di Avellino, prot. 49066 del 17/8/2020, con la quale si invitano i sindaci e commissari straordinari della provincia a disporre le necessarie misure di vigilanza, prevenzione ed adeguati controlli ai fini della concreta applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza del ministero della Salute;

Sentito il comandante della polizia municipale;

Ritenuto opportuno, al fine di dare corretta e puntuale applicazione alle disposizioni sopra specificate, disporre che la Polizia Municipale vigili e controlli che anche nei luoghi all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale venga osservato l'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18:00 alle ore 06:00 ponendo particolare attenzione alle seguenti aree: Piazza Plebiscito, Piazza Duomo, Via D'Afflitto, Via Vinciguerra, Via Castello, Piazzale Lusi, Villa Comunale, Zona Cardito e Via Martiri, ritenute maggiormente critiche, sia per la presenza di locali di intrattenimento sia perché luoghi graditi alla cittadinanza per la consueta passeggiata, precisando che le stesse vengono indicate nel presente provvedimento in maniera non esaustiva;

Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

DISPONE

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende interamente riportato:

che la Polizia Municipale, al fine di dare concreta applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza del ministero della Salute, vigili e controlli che anche nei luoghi all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti asse/sa di natura spontanee: e/o occasionale venga osservato l'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18:00 alle ore 06:00, ponendo particolare attenzione alle seguenti aree: Piazza Plebiscito, Piazza Duomo, Via D'Afflitto, Via Vinciguerra, Via Castello, Piazzale Lusi, Villa Comunale, Zona Candito e Via Martiri, ritenute maggiormente critiche, sia per la presenza di locali di intrattenimento sia perché luoghi graditi alla cittadinanza per la consueta passeggiata, precisando che le stesse vengono indicate nel presente provvedimento in maniera non esaustiva.

Si ricorda che le violazioni sono punite con sanzione amministrativa (da euro 400 a euro 3.000) prevista dall'art. 4, comma I, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene partecipato al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, alla stazione dei Carabinieri e alla G.d.F. per l'eventuale coordinamento, tenuto conto che le attuali criticità connesse all'organico della Polizia Municipale non consentono di garantire il servizio di vigilanza e controllo oltre le ore 20:00;

Di assicurare, a scopo di prevenzione, la massima informazione alla cittadinanza mediante: - pubblicazione della presente disposizione all'Albo pretorio on-line e sulla home-page del sito web del Comune e invio agli organi di stampa.